

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 28

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 luglio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

# STATUTI

## STATUTO DEL COMUNE DI AGRIGENTO

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

## STATUTO DEL COMUNE DI AGRIGENTO

### Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Agrigento è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 2003.

Si pubblicano, di seguito, le modifiche ed integrazioni approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 101 del 29 aprile 2014.

#### Titolo I

##### Art. 14

##### *Stemma e gonfalone*

1. Emblema raffigurativo del comune è lo stemma costituito da tre giganti che sostengono tre torri contraddistinto dal motto "Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum", così come riportato nella scultura del XV secolo custodita nel museo civico.

2. Insegna del comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata, nonché la mazza argentea simbolo dell'autorità amministrativa.

3. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e/o dal presidente del consiglio o da un consigliere delegato e scortata dai vigili urbani del comune.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo l'autorizzazione del sindaco o del presidente del consiglio.

#### Titolo II

##### Art. 16

##### *Norme di comportamento - pari opportunità*

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e la responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.

Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.

4. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri rappresentanti.

5. Il sindaco garantisce la rappresentanza di entrambi i generi nella nomina dei componenti della giunta e nella nomina come rappresentanti del comune attribuiti alla sua competenza.

#### Art. 18

##### *Competenze del consiglio*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.

2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge.

3. L'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo può, inoltre, essere esercitata dai consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

4. Le modalità, la forma ed il contenuto dei precedenti atti sono demandati ad apposito regolamento.

5. Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti anche attraverso la richiesta di specifiche relazioni, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabilite nel regolamento.

6. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;

b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

8. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al sesto comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

9. Ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a. statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento uffici e servizi;

b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le

eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;

c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, (art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/00);

f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (art. 42, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 267/00);

i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;

l. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/00);

m. valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

n. l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, s.m.i., nei casi e con le modalità ivi previsti.

o. l'approvazione della mozione di revoca al presidente del consiglio comunale nei casi di cui all'art. 11 bis della legge regionale, 15 settembre 1997, n. 35, come introdotto dall'art. 10 della legge regionale n. 6/2011, nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 24bis.

Ha inoltre competenza a:

a. dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti;

b. trattare mozioni, interrogazioni, interpellanze, questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria;

c. promuovere iniziative ed ordini del giorno per sollecitare comportamenti o provvedimenti di organi esterni.

d. ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta di insediamento."

#### Art. 19

##### *Norme di funzionamento del consiglio*

1. Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.

2. Espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.

3. La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo sta-

tuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.

5. La presidenza provvisoria dell'assemblea convocata, nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.

6. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per determinazione propria o su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.

7. La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovranno contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere.

8. In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

9. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al comma primo del presente articolo, a cui si rinvia anche la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle sedute.

10. Nei confronti del presidente del consiglio può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica di presidente.

#### Art. 19/bis

##### *Revoca del presidente del consiglio comunale*

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.

2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

5. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di presidente.

Le precedenti disposizioni si applicano anche all'ufficio del vice presidente del consiglio comunale.

#### Art. 22

##### *Consiglieri comunali - status - diritti e doveri*

1. Il comportamento degli amministratori del comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Con apposito regolamento verrà disciplinato il regime dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri e la modalità di erogazione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. Il consigliere ha, altresì, il diritto:

a) di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del comune, dei consigli di circoscrizione, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;

b) di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti, che per ragioni di ufficio siano in possesso del comune.

5. L'elenco delle determinazioni sindacali e delle deliberazioni di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.

6. Copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.

7. Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto. Al consigliere non può essere mai opposto il segreto di ufficio.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 7/92 e dalla vigente legislazione, qualora il sindaco o gli assessori dallo stesso delegati non rispondano alle interrogazioni ed alle interpellanze nei termini previsti o non interrompano detti termini con lettera interlocutoria che fissi la data della risposta, il presidente del consiglio inserirà, a richiesta del proponente, l'argomento alla prima seduta del consiglio e, nel caso in cui il sindaco o gli assessori risultassero assenti ingiustificatamente, provvederà agli adempimenti di cui al regolamento del consiglio.

#### Art. 23

##### *Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze*

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per sei sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, documentate. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

3. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento

e dopo attenta valutazione, delibera, con votazione in forma palese e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.

4. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 3.

5. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

#### Art. 24

##### *Cessazione dalla carica - sospensione*

1. Il consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al presidente del consiglio comunale. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed immediatamente registrate, secondo l'ordine di presentazione, al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (funzionario addetto al protocollo dell'ente). In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni può essere presentato al protocollo dell'ente da persona delegata, munito di apposita delega autenticata; in tale ipotesi, l'atto di dimissioni prodotto da persona delegata deve essere firmato in originale con firma autenticata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surrogazione del candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### Art. 25

##### *I gruppi consiliari - i capi gruppo*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.

2. Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio ed al segretario generale a quale gruppo appartengono.

3. I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo fanno parte del gruppo misto.



4. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capi gruppo è comunque equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti.

5. Ciascun gruppo consiliare, in relazione alla propria consistenza numerica, dispone, per l'assolvimento delle proprie funzioni, di locali, personale, attrezzature e servizi.

6. Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all'articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

#### Art. 26

##### *Commissioni consiliari permanenti*

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.

Le commissioni permanenti consiliari da costituire sono sei:

- commissione I: personale, diritti civili, servizi comunali, sviluppo ed occupazione, programmazione, sviluppo economico;
- commissione II: lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, traffico, ambiente;
- commissione III: servizi sociali, sanità, rapporti con le U.U.S.S.L.L., famiglia, valorizzazione sociale, maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali;
- commissione IV: finanze, bilancio, patrimonio;
- commissione V: pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo;
- commissione VI: affari istituzionali, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti con altri comuni e con la provincia regionale, aggiornamento dello statuto

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dall'approvazione del regolamento del funzionamento del consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente.

4. La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che avviene con votazione palese.

6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.

7. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento.

8. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.

9. Le commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di deliberazioni consiliari; la relativa disciplina è rimessa al regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

10. Possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti consiliari, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di cui al successivo articolo 73 del presente statuto.

#### Art. 27

##### *Commissione consiliare temporanea*

La stesura dell'articolo rimane invariata.

#### Art. 34

##### *Relazione del sindaco al consiglio*

1. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso, con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.

2. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

Il consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.

#### Art. 38

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente, per appello nominale, da due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centoottanta giorni del mandato medesimo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Dall'approvazione della mozione consegue l'immediata cessazione degli organi del comune.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile.

#### Art. 40

##### *Ruolo istituzionale e composizione della giunta*

1. La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di sei assessori, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco, con l'osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie.

Nella composizione della giunta va garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

3. Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legge.

#### Art. 41

##### *Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità*

1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.

2. La carica di Assessore è compatibile con quella di consigliere comunale

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.

#### Art. 47

##### *Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione della carica del sindaco*

1. La cessazione dalla carica del sindaco, per decadenza, dimissioni, rimozioni, morte o impedimento permanente, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare al primo turno elettorale utile.

2. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia è disciplinata dall'art. 38 del presente statuto.

3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.

#### Art. 49

##### *Attribuzioni della giunta*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi

siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.

2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

3. La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:

a) atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;

b) concessione di beni in locazione, in comodato ovvero di concessione di diritti reali su immobili comunali disponibili di durata non superiore ad anni nove;

c) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;

d) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;

e) atti generali in materia di personale che non rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti;

f) conferimento incarichi legali esterni;

g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, nell'ipotesi in cui sia necessario conferire l'incarico a professionisti esterni; approva transazioni e rinunce alle liti;

h) piano esecutivo di gestione e relative variazioni;

i) regolamento degli uffici e dei servizi;

j) dotazione organica;

k) programma triennale del fabbisogno del personale e piano delle eccedenze;

l) recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione di contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

n) elaborazione predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo e di ogni altro atto di programmazione da proporre al consiglio;

o) approvazione progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;

p) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;

q) qualsiasi altro atto attribuito espressamente dalla legge regionale o nazionale alla competenza della giunta comunale.

#### Art. 56

##### *Diritto del cittadino di conoscere la situazione patrimoniale degli amministratori comunali*

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 54 e 55. Dette dichiarazioni vengono rese pubbliche mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio on line del comune, da effettuarsi entro i dieci giorni successivi a quello di scadenza.

#### Art. 59

##### *Preventivo spesa campagna elettorale*

1. I candidati ed i presentatori delle liste alle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali devono depositare

presso la segreteria generale del comune, entro lo stesso termine di scadenza della presentazione delle candidature e delle liste, il preventivo delle spese per la campagna elettorale.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti devono presentare il rendiconto delle spese sostenute effettivamente.

3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici per la durata di giorni quindici, mediante affissione all'albo pretorio on line del comune.

#### Art. 60

##### *Diritto di ottenere copia delle dichiarazioni patrimoniali degli amministratori comunali*

Le dichiarazioni patrimoniali degli amministratori comunali sono pubblicate nel sito istituzionale del comune alla link "Operazione Trasparenza".

### Titolo III

#### Art. 61

##### *Circoscrizioni di decentramento comunali*

Il comune articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate, secondo le norme dettate dal regolamento e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto.

L'ambito territoriale, l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni, sono disciplinate da apposito regolamento comunale, sulla base di un'articolazione territoriale, che tenga conto delle distanze delle frazioni/quartieri dal centro urbano della città, della densità abitativa e del relativo contesto sociale.

#### Art. 62

##### *Servizi di base*

Alla circoscrizione è attribuito l'esercizio dei seguenti servizi di base:

- servizi demografici;
- servizi sociali e di assistenza sociale;
- servizi scolastici ed educativi;
- attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

La giunta e il sindaco possono delegare alla circoscrizione, in conformità al regolamento, altre funzioni di propria competenza.

Al sindaco compete il coordinamento dei servizi attribuiti o delegati alle circoscrizioni di decentramento.

#### Art. 63

##### *Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni*

Per ciascuna area territoriale di circoscrizione di decentramento, il sindaco provvede a nominare un "delegato per il territorio della Circoscrizione", che rappresenta le esigenze della popolazione residente nell'ambito territoriale relativo.

La nomina è senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

#### Art. 64

##### *Consulte delle circoscrizioni*

Il comune riconosce le consulte delle circoscrizioni quali organismi di partecipazione della comunità locale

alla vita amministrativa; essi sono organismi rappresentativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.

Ogni circoscrizione può promuovere e costituire la propria consulta.

La costituzione ed il funzionamento delle consulte non possono gravare sul bilancio comunale. L'organizzazione delle consulte ed i rapporti con l'amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Il sindaco, per il tramite del suo delegato al territorio della circoscrizione, è il referente delle consulte delle circoscrizioni.

### Titolo IV

#### Art. 73

##### *Rapporti con le associazioni socio-culturali, sportive e del tempo libero. Le consulte*

1. Il comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore socio-culturale, sportivo e ricreativo incentivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito regolamento.

2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste dal presente statuto, nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate, accordando contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del comune.

3. L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite consulte, ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio. La consulta, relativamente alla parità e pari opportunità, deve essere composta da donne elette nel territorio comunale nominate nella giunta, rappresentanti femminili di centri, organizzazioni e associazioni che trattano la condizione della donna nel territorio.

5. Il consiglio comunale con apposita deliberazione, istituisce e disciplina con apposito regolamento la consulta dei cittadini migranti, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea.



## Art. 78

*Consultazione popolare*

1. Il comune di Agrigento può indire consultazioni della popolazione, di parte di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per sviluppare l'offerta culturale aggregativa nel territorio comunale.

La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dall'amministrazione, da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno due consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Il comune può, altresì, istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

5. La consulta dei cittadini migranti, istituita e disciplinata con apposito regolamento approvato con deliberazione dal consiglio comunale, secondo la previsione statutaria riportata al comma 5 dell'art. 73, ha il compito di analisi dei problemi e proposte per lo sviluppo dell'integrazione della comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea.

## Titolo V

## Art. 97

*Competenze del segretario generale*

1. Il comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. ed iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.

2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario, sono disciplinati dagli artt. 99 e 100 del T.U.E.L.

4. Al segretario generale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta curandone la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

5. abrogato.

## Art. 103

*Regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
- c) le funzioni del segretario generale e del segretario;
- d) abrogato;
- e) le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
- f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
- g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
- h) le competenze dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- i) i rapporti di collaborazione esterna;
- j) i contratti a termine per dirigenti;
- k) i criteri di svolgimento dei servizi;
- l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
- m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
- n) la dotazione organica.

2. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da proporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.

3. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.

## Art. 110

*Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma*

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

4. Essa tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta l'organo che la presiede, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.



5. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, l'organo che la presiede convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi del comune.

#### Art. 119/bis

##### *Partecipazioni del comune in società, fondazioni, enti istituzioni ed organismi comunque denominati*

1. Il comune è tenuto ad applicare le disposizioni di carattere finanziario e di contenimento della spesa, di cui all'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali si applicano le disposizioni in materia di compensi stabilite dalla legge di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

#### Titolo VII

#### Art. 125

##### *La programmazione del bilancio*

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. abrogato.

4. Il comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante deposito per quindici giorni presso la segreteria comunale, dopo l'approvazione consiliare. Il bilancio annuale ed i suoi allegati va pubblicato all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e nel sito istituzionale ai fini della trasparenza.

5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

8. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro i termini di legge, è allegata una relazione

illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo ed i suoi allegati va pubblicato all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e nel sito istituzionale ai fini della trasparenza.

#### Art. 131

##### *Sistemi di controllo interno*

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, devono essere previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

- adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri (piano delle performance);

- adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, in ogni fase del ciclo di gestione della performance, dei risultati delle amministrazioni e delle risorse impiegate per il loro perseguimento (trasparenza);

- monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);

- gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

- siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;

- le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;

- siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;

- la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;

- le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

#### Art. 134

##### *Collegio dei revisori*

1. Il consiglio comunale elegge, secondo le vigenti disposizioni di legge, il collegio di revisori composto da tre membri.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente,

possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

4. Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche motivate di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestua-

le denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurano ipotesi di responsabilità.

6. Il collegio dei revisori effettua verifiche di cassa di cui all'ordinamento finanziario ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.

7. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.

8. Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.

9. I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

10. Il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.

11. abrogato.

12. Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

**(2014.24.1549)014**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMUNICAZIONE

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Iriero, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Cocco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell'ultima pagina dei relativi fascicoli

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

SERIE SPECIALE CONCORSI	
Abbonamento soltanto annuale. . . . .	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . .	€ 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.	
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni fasciata . . . . .	€ 0,18

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L'importo dell'abbonamento, corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede l'abbonamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

#### NORME PER LE INSERZIONI

**1. Disposizioni generali** - Gli annunci e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall'imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunci e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annuncio od avviso, oltre all'originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all'annuncio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunci e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l'annuncio o l'avviso da pubblicare viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata - esclusivamente in originale - l'attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall'istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell'importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l'inserzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell'importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell'inserzione medesima.

#### 2. Tariffe (I.V.A. compresa)

Testata (massimo tre righe) . . . . .	€ 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . .	€ 14,00

**3. Modo di pagamento** - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni", ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° - capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

**4. Rimborsi** - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

**5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche** - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunci o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunci o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

#### AVVISO IMPORTANTE

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 1,15**

